



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2016, proposto da:

Condominio di via S. Lucio 18 in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Barca, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via del Casale Strozzi, 31;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., costituiasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Camarda, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Regione Lazio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. 1169 dell'11.09.2015 relativa all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di € 7.500,00 conseguente alla realizzazione di opere abusive in via San Lucio, 18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2016 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato in fatto e in diritto:

a) che il condominio ricorrente impugna la determinazione dirigenziale n. 1169/2015 di Roma Capitale, recante l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di Euro 7.500, 00 conseguente alla realizzazione di opere abusive in Via San Lucio, 18;

b) che si è costituita in giudizio Roma Capitale, resistendo al ricorso;

c) che il ricorso è stato chiamato per la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 18 aprile 2016;

d) che sussistono i presupposti per la decisione della causa nel merito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

e) che la sanzione pecuniaria in questione è stata irrogata sul presupposto dell'avvenuta violazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, a seguito dell'accertamento dell'esecuzione della seguente opera edilizia: *“rimozione fioriere, per una lunghezza di circa m. 25, lungo il prospetto dell'edificio su via San Lucio, posta al piano primo rispetto a tale strada”*;

f) che è fondato il profilo di censura relativo all'erroneità dell'avvenuta applicazione della normativa in tema di lavori effettuati in assenza di S.C.I.A. da parte dell'Amministrazione;

g) che in particolare deve ritenersi corretta la qualificazione di detto intervento come manutenzione straordinaria che non riguarda parti

strutturali dell'edificio ed è quindi assoggettata al regime dell'edilizia libera previa presentazione di C.I.L.A. ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) e comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza dell'inapplicabilità della sanzione pecuniaria nella misura irrogata dall'Amministrazione nel caso di specie;

h) che il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato;

i) che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore del ricorrente Condominio di via S. Lucio 18 in Roma delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

Cecilia Altavista, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)